

L'Imposta sul Valore Aggiunto



Consignment stock e call-off-stock

Il contratto di call-off stock o, meglio, contratto di consignment stock, si inserisce nell'ambito del commercio internazionale. Si tratta- in sostanza- di un contratto di fornitura con effetti traslativi differiti, in base al quale un soggetto (ossia, il fornitore) trasferisce beni di sua proprietà presso un deposito di un'altra azienda sua cliente, solitamente collocata all'estero, nel quale i beni restano stoccati fino al momento in cui quest'ultima ne effettua il prelievo, momento che sancisce il sorgere dell'obbligo di pagamento.

Consignment stock e call-off-stock (segue)

Il compratore, di conseguenza, differisce il momento dell'esborso finanziario (corrispondente al prezzo delle merci) al momento del loro effettivo prelievo dal magazzino.


A livello intraunionale il contratto di call-off stock è stato oggetto di armonizzazione con la direttiva UE 2018/1910, entrata in vigore il 27 dicembre 2018 e applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, la quale, con l'introduzione dell'art. 17 bis nella Dir. 112/2006, ha disciplinato i presupposti e le condizioni in base alle quali l'invio di beni in altro paese dell'UE, in previsione di una vendita ad un soggetto già noto, costituisce operazione intraunionale rilevante ai fini Iva al momento del prelievo dei beni.

Consigniment stock e call-off-stock (segue)

L'istituto del call off stock è stato recepito nell'ordinamento interno dal decreto legislativo 5 novembre 2021 n.191, che ha introdotto, tra gli altri, il citato articolo 41 bis del D.L. n. 331/1993, ai sensi del quale "si configura una cessione intracomunitaria non imponibile nello Stato membro di spedizione o trasporto ed un acquisto intracomunitario imponibile nello Stato membro di arrivo dei beni solo nel momento in cui il destinatario acquisisce la proprietà dei beni ivi spediti o trasferiti".

Requisiti essenziali del consignement stock e call-off-stock

Per l'applicazione del suddetto istituto sono necessari due requisiti



Requisiti essenziali del consignement stock e call-off-stock

Il fornitore non deve aver stabilito la sede della propria attività economica né deve disporre di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.

Il trasferimento di beni appartenenti al soggetto passivo sia effettuato "dal fornitore o da un terzo per suo conto

Esempio

IT stipula un contratto di call of stock con Beta, avente stabile organizzazione nel paese X.

I beni oggetto del contratto verranno spediti nel deposito gestito da Gamma che si trova nel paese X, che è un cliente di Beta, e che di fatto sarà il destinatario finale dei beni.

Il dubbio che sorge è se: si può applicare dell'effetto sospensivo del call off stock alle operazioni triangolari?

La cessione effettuata da Beta nei confronti di Gamma dovrà essere considerata come una operazione a sé stante non essendo possibile applicare il suddetto regime alle operazioni triangolari.

Esempio

IT, personalmente o tramite terzi per suo conto, provvederà al trasporto o alla spedizione dei beni in altro Stato UE presso la Piattaforma gestita dalla società partner in regime di call off stock;

Successivamente all'arrivo della merce presso la Piattaforma, l'originario destinatario verrà sostituito da altro soggetto passivo munito dei requisiti previsti dall'articolo 41bis del D.L. n. 331/1993.

È possibile sostituire il soggetto originariamente designato quale destinatario dei beni? SI

In base a gli articoli 17bis, comma 5, della direttiva IVA e 38ter, comma 5 e 41bis, comma 5 del D.L. n. 331/1993 è previsto, che il regime di call off stock continua ad applicarsi se, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste (...) e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5 bis, del D.L. n. 331/93

Decadenza dal regime

Si avrà decadenza del regime del call off stock, e conseguentemente l'operazione sarà considerata come una cessione ai sensi dell'art. 41, comma, lett. c, se:

a) Se entro 12 mesi dall'arrivo i beni non sono stati ceduti soggetto passivo destinatario della cessione o al suo sostituto;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) se i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

Consignment stock e call-off-stock (segue)

Ai fini esaustivi è necessario specificare come in ambito internazionale, solitamente ci si riferisce al contratto di “consignment stock” nel caso in cui i beni vengano inviati ad una impresa commerciale, che li preleverà per rivenderli a terzi, mentre ci si riferisce al contratto di “call-off stock” nel caso di invio dei beni ad una impresa industriale, la quale li preleverà per utilizzarli nel proprio processo produttivo.

In Italia, invece, tale distinzione non è contemplata. Infatti, l'Amministrazione finanziaria italiana, nel disciplinare gli effetti e gli adempimenti fiscali connessi allo schema negoziale in esame, si riferisce unicamente al “consignment stock”, senza operare la soprarichiamata distinzione.

Dalla prospettiva italiana, pertanto, i due schemi negoziali tendono a sovrapporsi e, quindi, è possibile utilizzarli come sinonimi.